



Data di pubblicazione: 13/05/2021

Nome allegato: 0. Determina di indizione RS30-253-2021 DR Lazio.pdf

CIG: 868346914F;

Nome procedura: *Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., volta all'affidamento del Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione regionale Lazio e della Direzione di Coordinamento metropolitano di Roma dell'INPS con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da svolgersi attraverso l'impiego del Sistema telematico in modalità ASP (Application Service Provider) presente sulla piattaforma www.acquistinretepa.it*

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti

DETERMINAZIONE n. RS30/253/2021 del 06/05/2021

OGGETTO: Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in modalità dematerializzata su piattaforma ASP, volta all'affidamento del «*Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione regionale Lazio e della Direzione di Coordinamento metropolitano dell'INPS*», per la durata di 48 mesi, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Importo complessivo dell'appalto, comprensivo dell'opzione di rinnovo per una annualità, è pari a **€ 33.063.418,03 (Euro trentatremilionesessantatremilaquattrocentodiciotto/03)** IVA esclusa, pari a complessivi **40.337.370,00 (Euro quarantamilionitrecentotrentasettemilatrecentosettanta/00)** IVA inclusa, imputato sui capitoli di spesa 5U1104014/03; 3U1205116/05; 3U1205110/05 degli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.

Spesa per il versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pari ad € 800,00, che trova capienza nel capitolo 5U1208005/06 dell'esercizio finanziario 2021

Codice Identificativo di Gara (CIG): **868346914**

IL DIRETTORE CENTRALE

- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante «*Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza*»;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto n.4 del 6 maggio 2020 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.108 del 21 dicembre 2020;
- VISTO** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, approvato con Determinazione n. 119 del 25.10.2019;
- VISTO** il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'INPS, approvato dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 172 del 18 maggio 2005;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, con il quale il Prof. Pasquale Tridico è stato nominato Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) a decorrere dalla data del decreto medesimo;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020, con

il quale è stato nominato il Vice Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 Dicembre 2019, relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- VISTA** la determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 147 del 19 dicembre 2019 di conferimento dell'incarico di durata triennale, con decorrenza 16 dicembre 2019, di Direttore Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, al Dott. Maurizio Emanuele Pizzicaroli;
- VISTE** le Determinazioni presidenziali n. 9 e n. 10 del 24 gennaio 2017, con le quali è stato definito il nuovo modello organizzativo rispettivamente, delle Direzioni regionali e delle Direzioni di Coordinamento metropolitano, nelle more della definizione dei nuovi assetti organizzativi di cui alla Circolare n. 14 del 27 gennaio 2017;
- VISTA** la Determinazione presidenziale n. 176 del 6 dicembre 2017, avente ad oggetto: «Determinazione presidenziale n. 9 del 24 gennaio 2017. Aggiornamento del modello organizzativo delle Direzioni regionali e delle Direzioni di Coordinamento metropolitano»;
- VISTO** il Messaggio Hermes n. 485 del 1 febbraio 2018, con il quale il Direttore Generale ha impartito disposizioni in tema di gestione delle risorse strumentali e del patrimonio strumentale, ivi compresa l'attività procedurale tecnica e amministrativa di acquisizione di beni, servizi e lavori a seguito degli aggiornamenti al modello organizzativo delle Direzioni regionali e delle direzioni di Coordinamento metropolitano apportati dalla Determinazione presidenziale n. 176/2017;
- VISTA** la Circolare n. 63 del 5 aprile 2018, avente ad oggetto: «Attuazione della Determinazione presidenziale n. 176 del 6 dicembre 2017 - Risorse e patrimonio strumentale delle Direzioni regionali Campania, Lazio e Lombardia e delle Direzioni di coordinamento metropolitano di Napoli, Roma e Milano»;
- VISTO** il Messaggio Hermes n. 1643 del 16 aprile 2018, avente ad oggetto la Nota Operativa n. 1 – prime indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5 aprile 2018;
- VISTO** il Messaggio Hermes n. 1944 del 09 maggio 2018, avente ad oggetto la Nota Operativa n. 2 – Indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5 aprile 2018;
- VISTO** il Messaggio Hermes n. 3599 del 02 ottobre 2018, avente ad oggetto la Nota operativa n. 3 - Indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5 aprile 2018 - Controllo della documentazione amministrativa e valutazione delle offerte;
- VISTO** il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) relativo al triennio 2021 – 2023 adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 10 febbraio 2021 e la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 4 del 17 marzo 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 23 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato approvato in via definitiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il progetto di Bilancio preventivo dell'INPS per l'anno 2021 di cui alla Deliberazione del CdA n.88 del 27/11/2020;

- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «*Codice dei contratti pubblici*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 91 del 19 aprile 2016 - Supplemento Ordinario n. 10;
- VISTO** il decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante «*Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.lgs. n. 50 del 2016*», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 20 del 25 gennaio 2017;
- VISTO** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 103, in data 5 maggio 2017;
- VISTO** il decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante «*Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.111 del 15 maggio 2018;
- VISTO** il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 92, in data 18 aprile 2019, e convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;
- CONSIDERATO** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale;
- VISTO** il Decreto Legge n.6 del 23 febbraio 2020 che introduce *misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19* e successivi aggiornamenti emessi in materia;
- VISTO** il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 art.103 c.d. "*D.L. Cura Italia*", relativo alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e agli effetti degli atti amministrativi in scadenza;
- VISTO** il Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35 recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*";
- VISTO** il Decreto Legge n.33 del 16 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74 avente ad oggetto "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*";
- VISTO** il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» c.d. "*Decreto Rilancio*", pubblicato sul supplemento ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020 – Serie Generale n. 28 ed entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione;
- VISTO** il Decreto Legge n.137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176 recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19*";
- VISTO** il Decreto Legge n.76 del 16 luglio 2020, avente ad oggetto "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.178 del 16.7.2020 - Suppl. Ordinario n. 24,

convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14.09.2020 - Suppl. Ordinario n. 33;

- VISTO** il decreto 21 marzo 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, concernente a determinazione costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari a decorrere dai mesi di febbraio 2013, febbraio 2014, febbraio 2015 e marzo 2016;
- VISTA** la Legge 23 dicembre 2005, n.266, recante «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*», pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, serie Geneale, n.302 del 29 dicembre 2005 – Supplemento Ordinario n.62/L;
- VISTA** la Delibera A.N.AC. n. 1197 del 18 dicembre 2019, recante «*Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019*»;
- VISTA** la legge di bilancio del 30 dicembre 2020 n. 178;
- VISTO** il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «*Approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza*», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 146 del 26 giugno 1931 – Supplemento Ordinario n. 146;
- VISTO** il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «*Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza*», pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 149 del 26 giugno 1940;
- VISTO** il decreto del Ministero dell’Interno 1° dicembre 2010, n. 269, recante «*Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti*», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 36 del 14 febbraio 2011 – Supplemento Ordinario n. 37;
- VISTO** in particolare, l’allegato D, sez. III, seconda parte, punto 3.b.1 del suddetto decreto n. 269/2010, in base al quale sono definiti “*siti con speciali esigenze di sicurezza*”, “*siti contenenti banche dati sensibili o il cui accesso è riservato solo a persone autorizzate (ad esempio strutture pubbliche munite di centri elaborazione dati e/o a forte affluenza di pubblico, sedi di Regioni, Province, INPS...)*”;
- VISTO** il messaggio INPS.HERMES del 4 agosto 2014 n. 6453, con il quale sono state fornite le Linee Guida in materia di “*Servizi di vigilanza presso gli stabili strumentali dell’INPS*” il quale specifica, *inter alia*, che “[...] *Il nuovo processo di monitoraggio e controllo dei servizi di vigilanza e sicurezza dell’INPS coinvolgerà, quali attori principali, [...] le Direzioni Regionali, quali soggetti gestori dei servizi di vigilanza nell’ambito delle Sedi territoriali di competenza*”;
- PRESO ATTO** del parere legale del Coordinamento generale legale dell’8 luglio 2015 prot. n. 13173 in materia di vigilanza privata di cui al D.M. 269/10, nell’ambito del quale è stata affermata “*la possibilità comunque di ricorrere ai servizi di*

vigilanza privata anche disarmata, purché svolti da soggetti (guardie giurate) in possesso di idonei titoli autorizzativi (artt. 133 e 134 TULS)";

- VISTA** la PEI 0017.17/10/2019.0145167 di questa DC, avente ad oggetto "Servizi di vigilanza nelle strutture territoriali INPS – indicazioni in ordine alle prossime scadenze contrattuali – monitoraggio e controllo per l'avvio delle nuove procedure quadriennio 2021- 2025";
- TENUTO CONTO** che tutte le Direzioni regionali dell'INPS devono assicurare gli alti livelli di tutela e sicurezza richiesti dal D.M. 269/10;
- VISTO** il messaggio Hermes n. 0003764 del 15 ottobre 2018: "Obbligo utilizzo procedure di gara dematerializzate tramite piattaforma Consip. Procedura telematica ASP", con il quale è stata data notizia che l'Istituto ha stipulato un apposito protocollo di intesa con Consip S.p.a. per l'utilizzo, a titolo gratuito, del sistema informatico di negoziazione ASP (Application Service Provider), piattaforma telematica accessibile dal portale acquistinretepa
- DATO ATTO** che il servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione regionale Lazio e della Direzione di Coordinamento metropolitano di Roma è attualmente eseguito dal **RTI ITALPOL VIGILANZA S.r.l.** (*mandataria*), con sede legale e operativa in Roma (RM), via Monte Carmelo 3, C.A.P. 00166 - C. F./P.I. 05849251003, e da **SICURITALIA S.p.A.** (*mandante*) con sede in Como (CO), via Belvedere n. 2/A Codice Fiscale, Partita Iva 07897711003 e **I.S.S.V. SPA Internationa Security Service Vigilanza subentrata a SEVITALIA SICUREZZA SRL**(*mandante*) con sede in ROMA (RM), via Casilina n.1109 Codice Fiscale, Partita Iva n. 10169951000 e **NEW MASTER POLICE SRL** con sede in Formello (RM) via santa Cornelia, 5/A Codice Fiscale, Partita Iva n. 0985999101003 in virtù del contratto di appalto aggiudicato con determinazione n. 3 del 15/01/2018, all'esito della procedura ad evidenza pubblica indetta con determinazione n.236 del 12/05/2017, di durata triennale con decorrenza dal 15/05/2018, con facoltà di ripetizione per ulteriori 12 mesi per *servizi analoghi* e di proroga nella misura massima di 12 mesi;
- VISTA** la PEI INPS.0017.12/02/2021.0010888 di questa DC recante, tra l'altro, l'autorizzazione alla Direzione Regionale Lazio ad avviare una nuova procedura di gara da svolgersi con l'utilizzo della Piattaforma ASP di Consip, ai sensi dell'art. 40, comma 2 del Codice;
- ATTESO** che, anche sulla base del predetto parere legale, l'oggetto delle gare da instaurare è stato circoscritto con l'adozione dei seguenti servizi:
- Vigilanza fissa
 - Vigilanza saltuaria in zona;
 - Vigilanza con collegamento a sistemi di allarme o di videosorveglianza;
 - Noleggio periferica di collegamento;
 - Intervento su allarme;
- CONSIDERATO** che la nuova durata contrattuale dei servizi di vigilanza è di 48 mesi e che il corrispettivo a plafond massimo spendibile previsto, è pari ad € 26.403.816,92 IVA esclusa e ad € 32.212.656,64 IVA inclusa, oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 58.646,88 IVA esclusa ed € 71.549,19 IVA inclusa, per un totale complessivo di € 26.462.463,80 IVA esclusa e € 32.284.205,84 IVA inclusa;

- CONSIDERATO** l’inserimento della facoltà, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna della Stazione Appaltante, di rinnovare il contratto alle medesime condizioni, per una durata di ulteriori n.12 mesi, per un importo complessivo di € 6.600.954,23 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;
- CONSIDERATO** che, in tal caso, la Stazione Appaltante eserciterà tale facoltà di rinnovo comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario;
- CONSIDERATO** che, in caso di esercizio dell’opzione di rinnovo, l’appaltatore sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per l’Istituto;
- CONSIDERATO** che ai fini dell’art.35, comma 4 del Codice, l’importo massimo stimato da questa Direzione centrale per l’acquisizione del suddetto servizio, comprensivo dell’opzione di rinnovo di 12 mesi, risulta pari a € 33.063.418,03 (Euro trentatremilionisesantatremilaquattrocentodiciotto/03), IVA esclusa, comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso stimati in € 58.646,88 IVA esclusa, e che tale importo risulta coerente non solo con le risultanze dell’analisi dei fabbisogni da quest’ultima determinati sulla base di elementi di tipo statistico-consuntivo (spesa risultante dai piani di intervento attivati) e preventivo, ma anche:
- con l’articolazione dei servizi, elaborata in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 269/10;
 - con gli elevati *standard* di sicurezza richiesti per le strutture dell’Istituto ai sensi del medesimo D.M. 269/10;
 - con la numerosità e le dimensioni delle strutture dell’Istituto a seguito dell’accorpamento con l’ex INPDAP, l’ex ENPALS e l’ex IPOST;
- CONSIDERATO** che l’importo in parola risulta superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del Codice, e che, pertanto, si rende necessario addivenire alla selezione dell’operatore economico cui affidare il servizio mediante procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60 del Codice;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell’art. 40, comma 2, del Codice, a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni svolte dalle stazioni appaltanti, nell’ambito delle procedure di cui al predetto decreto, sono eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
- CONSIDERATO** che l’approvvigionamento di tali servizi è, peraltro, sottoposto al disposto normativo introdotto dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di Stabilità per l’anno 2016), che, nel modificare il comma 449 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, ha introdotto all’articolo 1 comma 495, l’obbligo, in luogo della previgente facoltà per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, di procedere all’approvvigionamento di beni e servizi mediante il ricorso alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
- CONSIDERATO** che, al momento non risultano attive specifiche convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli necessari all’Istituto;
- VISTO** l’art. 1, comma 3, del DL n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale “*Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A.*

o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione";

- CONSIDERATO** altresì che, ai sensi degli artt. 52 e 58 del Codice, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con procedure telematiche, salve le limitate eccezioni previste dal medesimo articolo 52;
- RITENUTO** di espletare la suddetta procedura attraverso l'impiego del Sistema telematico in modalità ASP (Application Service Provider), presente sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, in conformità agli artt. 40, comma 2, 52 e 58 del Codice, e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 82/2005;
- CONSIDERATO** che questa Direzione centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, a mezzo della citata PEI INPS.0017.12/02/2021.0010888, ha anche comunicato di aver predisposto la documentazione *standard* di gara, con la precisazione che la gara sarà indetta da questa Direzione centrale in qualità di Stazione unica appaltante e si svolgerà con le modalità previste nella circolare n. 63 del 05/04/2018 e nei messaggi Hermes n. 1643 del 16/04/2018 (nota operativa n. 1), n. 1944 del 9/05/2018 (nota operativa n. 2) e n. 3599 del 2/10/2018 (nota operativa n. 3);
- CONSIDERATO** poi, che la suddetta documentazione è stata predisposta recependo il kit documentale fornito da Consip S.p.A. per l'utilizzo del Sistema telematico in modalità ASP, nei limiti di compatibilità con le specifiche caratteristiche ASP dell'affidamento in parola;
- DATO ATTO** che, ai fini dell'affidamento, sarà utilizzata la documentazione di gara *standard* predisposta da questa Direzione centrale, salvi gli opportuni adeguamenti legati all'evoluzione dei fabbisogni come sopra rappresentati e alle particolari necessità di carattere territoriale;
- RITENUTO** di gestire tutte le fasi della procedura - pubblicazione, presentazione e analisi delle offerte, aggiudicazione, comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici - attraverso il suddetto Sistema telematico;
- DATO ATTO** che la gestione *online* del processo di acquisto del servizio in parola consentirà all'Istituto di svolgere, in modalità telematica, tutti i successivi processi di lavorazione, quali la prenotazione della spesa, la regolare esecuzione, il collaudo, il pagamento delle fatture e l'applicazione delle penali, garantendo un uso ottimale delle risorse, in ottemperanza al principio di economicità ed efficienza;
- RITENUTO** pertanto, di indire una procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi degli artt. 35 e 60 del Codice, volta all'affidamento del «*Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione regionale Lazio e della Direzione di Coordinamento metropolitano di Roma dell'INPS*»;
- VALUTATO** di non suddividere l'appalto in lotti funzionali o prestazionali, ai sensi dell'art. 51 del Codice, in quanto: (i) le speciali esigenze di sicurezza dell'Istituto, classificato tra i siti con speciali esigenze di sicurezza in base all'Allegato D, Sezione III, punto 3.b.1, del decreto del Ministero dell'Interno 1° dicembre 2010, n. 269, impongono una gestione unitaria del servizio, che garantisca il coordinamento pieno ed effettivo tra le varie linee di attività oggetto dell'appalto e un'efficiente gestione del sistema di monitoraggio e controllo

dei servizi di vigilanza e sicurezza; (ii) una suddivisione e frammentazione dell'appalto, oltre che a livello regionale, anche a livello sub-regionale, comprometterebbe il primario obiettivo della sicurezza delle strutture dell'Istituto, per il quale è necessario lo svolgimento di attività non frazionate;

- TENUTO CONTO** che le attività di vigilanza e il presidio di tutte le strutture territoriali situate nel territorio della regione Lazio richiedono un coordinamento pieno ed effettivo, non realizzabile unicamente in fase di esecuzione contrattuale;
- CONSIDERATO** che i servizi potranno essere usufruiti in un'ottica di massima flessibilità operativa tra le strutture, in base alle effettive esigenze di sicurezza delle sedi, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, attraverso apposite richieste di fornitura;
- RITENUTA** congrua la durata contrattuale prevista nella documentazione di gara *standard*, pari a 48 (quarantotto) mesi, tenuto conto delle caratteristiche del mercato di riferimento e dei contratti collettivi nazionali vigenti in materia di vigilanza privata, i quali prevedono complesse procedure di riassorbimento del personale dell'operatore uscente nelle ipotesi di cambio di appalto;
- RILEVATA** la necessità, per esigenze di continuità, legate, tra l'altro, alla qualificazione dell'INPS come sito con "*speciali esigenze di sicurezza*" operata dal D.M. 269/10, ed in conformità a quanto previsto nella documentazione di gara *standard*, di prevedere la facoltà di procedere all'affidamento di "nuovi servizi" consistenti nella ripetizione di quelli già affidati, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del Codice, per un periodo di 12 mesi; in tal caso, la procedura negoziata verrà avviata entro il quadriennio dalla data di stipulazione del contratto;
- TENUTO CONTO** altresì della necessità di prevedere la facoltà, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione di questa Direzione centrale, di prorogare il servizio alla scadenza del contratto, ai sensi dell'art. 106 del Codice, nella misura massima di 12 mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la stazione appaltante;
- CONSIDERATO,** in coerenza con quanto previsto nella documentazione di gara, che il contratto si risolverà nel caso in cui sia stipulata una convenzione Consip, di cui all'art. 26 della legge n. 488/1999 e ss.mm.ii. per i servizi di cui trattasi, contenente condizioni economiche più vantaggiose per la Stazione appaltante in relazione ai servizi oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'appaltatore di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip;
- TENUTO CONTO** che, in considerazione delle caratteristiche e della composizione del mercato di riferimento e delle particolari esigenze di sicurezza dell'INPS, si ritiene congruo richiedere specifici requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art. 83 del Codice, così come dettagliati all'art. 7 del Disciplinare di gara;
- CONSIDERATO** che tali requisiti si rendono necessari per poter consentire all'Istituto l'individuazione di un operatore in grado di far pienamente fronte alle esigenze di sicurezza sottese all'appalto in questione;
- CONSIDERATO** che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 81 e 216, comma 13, del Codice e dalla Deliberazione dell'A.N.AC. n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, questa Direzione procederà all'acquisizione della documentazione

comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario, richiesti per la partecipazione alla procedura di gara, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.AC., salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3, della suddetta Deliberazione 111/12, nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema;

- DATO ATTO** che la procedura sarà governata dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice, al fine di selezionare l'operatore economico che presenti l'offerta più confacente alle esigenze della Direzione regionale Lazio e della DCM Roma;
- RITENUTI** congrui, per l'assegnazione del punteggio relativo all'offerta tecnica, i criteri qualitativi indicati all'art. 16 del Disciplinare di gara, valutate le caratteristiche del contesto territoriale di riferimento;
- RITENUTE** altresì congrue le modalità di attribuzione dei punteggi economici indicate all'art. 16 del Disciplinare di gara, tenuto conto della ripartizione dei servizi in base ai valori complessivi presunti e degli elevati livelli di sicurezza imposti dal D.M. 269/2010, anche in un'ottica di evoluzione dinamica dei servizi medesimi, in linea con lo sviluppo tecnologico del settore e con quanto, *inter alia*, disposto dal sopra richiamato Messaggio Hermes n. 6453 del 4 agosto 2014 recante «*Linee Guida in materia di "Servizi di vigilanza presso gli stabili strumentali dell'INPS"*»;
- CONSIDERATO** che la formula per l'assegnazione del punteggio relativo all'offerta economica risulta coerente con le Linee guida n. 2 di attuazione del Codice, recanti «*Offerta economicamente più vantaggiosa*», approvate dal Consiglio dell'A.N.AC. con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018;
- RITENUTO** di prevedere l'inserimento negli atti di gara della c.d. clausola sociale di cui all'art. 50 del Codice, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti;
- CONSIDERATO** che, in virtù della suddetta clausola, l'aggiudicatario sarà tenuto ad applicare le disposizioni previste dai contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 in materia di riassorbimento del personale, sempreché tale riassorbimento sia coerente con la propria organizzazione di impresa e avvenga solo nell'ambito delle categorie professionali previste dal nuovo contratto;
- CONSIDERATO** che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93 del Codice, per la partecipazione alla procedura si rende necessario il versamento di una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del valore del contratto posto a base di gara, fatta salva la possibilità di riduzione del predetto importo nelle ipotesi previste dall'art. 93, comma 7, del Codice;
- CONSIDERATO** che all'aggiudicatario sarà richiesta, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 103 del Codice, la prestazione di una cauzione definitiva del 10% del valore contrattuale, proporzionato secondo le regole di adeguamento alla percentuale di ribasso stabilite dal comma 1 della precitata norma, e fatte salve le riduzioni di cui al combinato disposto del medesimo comma 1, ultimo periodo, del predetto art. 103 e dell'art. 93, comma 7, del Codice;
- VISTO** l'art. 105, comma 2 del Codice, ai sensi del quale "*Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o*

forniture”, come modificato dall’art. 13, comma 2, lett.c) , del D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020 (cd *milleproroghe*) convertito in L. n.21 del 26 febbraio 2021, ai sensi del quale, fino al 30 giugno 2021, fatto salvo il comma 5, la quota massima subappaltabile è elevata dal 30 al 40 per cento dell’importo complessivo del contratto;

- VISTO** l’art. 105, comma 14, del Codice, ai sensi del quale l’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
- VISTA** la pronuncia della Corte di Giustizia U.E. (causa C-63/18, sentenza 26 settembre 2019), con cui è stata affermata la contrarietà al diritto europeo delle disposizioni del Codice che limitano il ricorso al subappalto a una percentuale massima del 30% e con un ribasso del 20%;
- PRESO ATTO** dell’orientamento espresso dall’ANAC, con riferimento all’anzidetta pronuncia della Corte Europea, nel documento recante “*Atto di segnalazione sul Subappalto, n. 8 del 13 novembre 2019*” (indirizzato a Governo e Parlamento e volto a sollecitare un intervento normativo urgente, al fine di allineare la disciplina interna in materia di subappalto di cui all’art. 105 con le indicazioni provenienti dalla sentenza della C.G.U.E.), secondo cui sarebbe opportuno richiedere alla Stazione appaltante l’obbligo di motivare adeguatamente un eventuale limite al subappalto in relazione allo specifico contesto di gara;
- RITENUTO** pertanto, nelle more di un intervento del legislatore nazionale in materia, di optare per il mantenimento, nell’ambito della presente procedura, del limite di subappaltabilità al 40%, in considerazione delle peculiari esigenze di sicurezza dell’Istituto, classificato tra i siti con speciali esigenze di sicurezza in base all’Allegato D, Sezione III, punto 3.b.1, del Decreto del Ministero dell’Interno 1° dicembre 2010, n. 269, che impongono una gestione non parcellizzata del Servizio, finalizzata ad un coordinamento pieno ed effettivo e ad un’efficiente realizzazione del sistema di monitoraggio e controllo dei Servizi di vigilanza e sicurezza;
- PRECISATO** che l’eliminazione di una quota massima subappaltabile, o l’ampliamento della stessa oltre i limiti indicati, sarebbe infatti suscettibile di determinare una frammentazione nell’esecuzione dell’Appalto, idonea a svilire e compromettere le esigenze primarie di un coordinamento e controllo concreto ed unitario, inficiando in maniera sostanziale l’efficacia del servizio;
- RITENUTO** pertanto opportuno, che l’Affidatario debba praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto di Appalto;
- PRECISATO** che la scelta di indicare il limite massimo del 20% di ribasso rispetto ai prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione è motivata, oltre che dall’esigenza di tutela dei livelli salariali minimi dei lavoratori impiegati dal subappaltatore nell’esecuzione dell’appalto, anche dalla necessità di garantire l’equilibrio sinallagmatico del contratto, con riguardo al contraente debole, (il subappaltatore), in un rapporto ontologicamente asimmetrico;
- CONSIDERATO** che la pubblicazione degli atti della procedura avverrà con le modalità di cui agli artt. 72 e 73 del Codice, e di cui al D.M. 2 dicembre 2016 di attuazione dell’art. 73, comma 4, del Codice;
- CONSIDERATO** che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016,

le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e bandi di gara graveranno sull'aggiudicatario, nella misura integrale anticipata dall'Istituto indicativamente in € 20.000,00 (Euro ventimila/00), e dovranno essere rimborsate dall'operatore entro 60 giorni dall'aggiudicazione;

CONSIDERATO che l'importo massimo stimato per l'acquisizione dei servizi oggetto della procedura, ai fini della prenotazione della spesa riferita alla durata contrattuale di 48 mesi, comprensivo degli oneri della sicurezza, è quantificato in € 26.462.463,80 (Euro ventiseimilioniquattrocentosessantaduemilaquattrocentosessantatre/80) IVA esclusa, corrispondente a complessivi € 32.284.205,84 (Euro trentaduemilioniduecentottantaquattromiladuecentocinque/84) IVA inclusa, da imputare sui capitoli di spesa 5U1104014/03; 3U1205116/05; 3U1205110/05; come di seguito ripartito:

ripartizione per capitolo	capitolo di spesa	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALI
IVA INCLUSA							
29.062.940,16	5U1104014/03	1.210.955,84	7.265.735,04	7.265.735,04	7.265.735,04	6.054.779,20	29.062.940,16
€ 1.610.632,84	3U1205116/05	67.109,70	402.658,21	402.658,21	402.658,21	335.548,51	1.610.632,84
€ 1.610.632,84	3U1205110/05	67.109,70	402.658,21	402.658,21	402.658,21	335.548,51	1.610.632,84
€ 32.284.205,84		1.345.175,24	8.071.051,46	8.071.051,46	8.071.051,46	6.725.876,22	32.284.205,84

CONSIDERATO che l'importo di € 1.345.175,24 IVA inclusa è da imputare sui sopraindicati capitoli di spesa dell'esercizio finanziario 2021, mentre la spesa relativa agli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024 e 2025 sarà ricompresa nei rispettivi bilanci di previsione; il contratto in parola è ricompreso nel report "contratti pluriennali" allegato al Bilancio di previsione 2021;

CONSIDERATO che detto importo è da intendersi quale *plafond* massimo, nell'ambito del quale, all'esito della procedura di gara, la Stazione appaltante potrà attivare apposite richieste di fornitura in base alla dinamica dei fabbisogni, senza assumere alcun obbligo in merito al raggiungimento del massimale di spesa medesimo;

CONSIDERATO altresì che nel predetto *plafond* sono ricompresi i servizi di vigilanza afferenti prevalentemente agli immobili strumentali nonché alle strutture sociali e a quegli immobili a reddito il cui processo di cambio di destinazione d'uso è in itinere e pertanto, in linea con le previsioni del Messaggio Hermes 2849 del 2020 che all'allegato "Ulteriori indicazioni" così recita: "In attesa dei provvedimenti finalizzati alla loro riclassificazione ai fini del bilancio, devono essere già considerati immobili "strumentali" anche quegli stabili (o porzioni di essi) in precedenza classificati "a reddito", il cui utilizzo si rende necessario per le esigenze operative dell'Istituto, nell'ambito del processo di integrazione e razionalizzazione logistica, nonché per l'economia degli spazi e per la gestione degli stessi. I relativi oneri di adattamento saranno quindi imputati sui capitoli dedicati agli immobili strumentali.";

TENUTO CONTO che l'acquisizione dei servizi in argomento è, altresì, compresa nell'elenco degli approvvigionamenti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore ad un milione di euro, IVA esclusa, inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2021 - 2022 e trasmesso al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'art. 9, comma 2, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, conv. con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89;

ATTESO altresì, che il servizio in parola è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di servizi e forniture di cui all'art. 21, comma 6, del Codice, con attribuzione del Codice Unico Intervento (CUI) n. 80078750587202100692;

RITENUTO congruo porre a base di gara i seguenti prezzi unitari, determinati sulla base di dati di natura preventiva e consuntiva:

	Tipologia prestazione	Prezzi unitari a base di gara (IVA esclusa)
1	Vigilanza fissa	23,00 euro/ora
2	Vigilanza saltuaria in zona	0,6 euro/minuto
3	Vigilanza con collegamento a sistemi di allarme o di videosorveglianza	20,00 euro/mese, per obiettivo
4	Noleggio periferica di collegamento	20,00 euro/mese, per obiettivo
5	Intervento su allarme	20,00 euro/intervento

DATO ATTO che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza, non soggetti a ribasso, come descritti nel Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza redatto dal Coordinamento Regionale Tecnico Edilizio, ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 81/2008, sono pari a **€ 58.646,88** (Euro cinquantottomilaseicentoquarantasei/88) oltre IVA;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, nei contratti di servizi è necessario individuare, nei documenti posti a base di gara, il costo della manodopera, basandosi sulle relative tabelle ministeriali;

CONSIDERATO che, a tal fine, in virtù del combinato disposto degli artt. 23, comma 16 e 216, comma 4, del Codice, fino all'adozione di nuove tabelle da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia;

DATO ATTO che al personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari si applicano le tabelle di cui al D.M. 21 marzo 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice e in virtù delle suddette tabelle, i costi della manodopera sono stati stimati in **€ 26.154.262,80** (Euro ventisemilionicentocinquataquattromiladuecentosessantadue/80), e che i medesimi sono compresi nell'importo massimo stimato del servizio oggetto di affidamento;

VISTO l'art. 31 del Codice, il quale prescrive che l'amministrazione aggiudicatrice nomini un Responsabile Unico del Procedimento selezionato tra i dipendenti di ruolo o gli altri dipendenti in servizio, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;

VISTI gli artt. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e 42 del Codice, relativi agli obblighi di astensione e comunicazione dei conflitti di interesse da parte, tra l'altro, del Responsabile Unico del Procedimento;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice, l'ufficio di Responsabile Unico del Procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato;

- RILEVATA** la specifica professionalità e competenza del Dott. Pietro Di Fronzo Dirigente in forza presso la Direzione regionale Lazio;
- DATO ATTO** che, ai fini dell'esecuzione contrattuale, sarà individuato il Direttore dell'esecuzione del contratto ed, eventualmente, un suo assistente, ai sensi degli artt. 101 e 111 del Codice;
- DATO ATTO** che l'Istituto soddisfa i requisiti di qualificazione di cui all'art. 38 del Codice, mediante l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (codice AUSA 0000247876) come previsto dall'art. 216, comma 10, del medesimo decreto;
- PRESO ATTO** del Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato n. 868346914, da indicarsi nel bando di gara a cura della stazione appaltante;
- TENUTO CONTO** che, in ragione del valore della procedura, l'ammontare della contribuzione dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione, è pari a € 800,00 (ottocento/00) a carico dell'Istituto, mentre il contributo a carico dei concorrenti è pari a € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi di quanto previsto nella Delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019 dell'A.N.AC., recante «Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per il 2020», e che detto importo andrà a gravare sul capitolo di spesa 5U1208005/06 dell'esercizio finanziario 2021;
- VISTO** l'art. 113 del Codice, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche destinino ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2%, modulato sull'importo posto a base di gara, per l'erogazione di incentivi ai dipendenti pubblici che svolgono funzioni tecniche relative alle attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
- RITENUTO** in virtù di quanto disposto dal messaggio Hermes n. 1167 del 21.03.2019, di dover accantonare, in via prudenziale, nelle more dell'adozione da parte dell'Istituto del nuovo regolamento, una quota massima non superiore al 2% dell'importo a base di gara (IVA esclusa) e comunque non superiore a € 100.000, per la costituzione provvisoria del citato fondo;
- ATTESO** che la predetta somma da accantonare corrisponde a complessivi € 100.000,00 da imputare come segue:

Accantonamento ex art. 113	percentuale incidenza	capitolo di spesa	€
100.000,00 €	90%	5U1104014/03	90.000,00 €
	5%	3U1205116/05	5.000,00 €
	5%	3U1205110/05	5.000,00 €
TOT			100.000,00 €

- VISTO** l'art. 32, comma 2, del Codice, il quale prevede che la Stazione appaltante, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità al proprio ordinamento, determini di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- VISTI** il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), secondo cui la partecipazione alla gara richiede l'autorizzazione al trattamento dei dati personali dei sottoscrittori delle offerte e di ogni altra dichiarazione concernente la procedura di scelta del contraente, limitatamente alle attività inerenti alla procedura medesima;
- VISTI** gli atti della procedura in oggetto, allegati al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- VISTA** la relazione della Direzione regionale Lazio dell 22 aprile 2021,

D E T E R M I N A

- di autorizzare l'indizione, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Codice, di una procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del Codice, in modalità dematerializzata su piattaforma ASP, volta all'affidamento del «Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione regionale Lazio e della Direzione di Coordinamento metropolitano di Roma dell'INPS», per la durata di 48 mesi con opzione di ulteriori 12 mesi di rinnovo;
- di assumere che, ai fini della selezione della migliore offerta, sia applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice;
- di approvare, a tal fine gli atti della procedura in oggetto, facendone integralmente propri i relativi contenuti tecnici e giuridici;
- di autorizzare la spesa complessiva per l'acquisizione dei servizi oggetto della procedura relativa alla durata contrattuale di 48 mesi, comprensiva degli oneri della sicurezza, quantificata in € 26.462.463,80 (Euro ventiseimilioniquattrocentosessantaduemilaquattrocentosessantatre/80) IVA esclusa, corrispondente a complessivi € 32.284.205,84 (Euro trentaduemilioniduecentottantaquattromiladuecentocinque/84) IVA inclusa, da imputare sui capitoli di spesa 5U1104014/03; 3U1205116/05; 3U1205110/05; come di seguito ripartito:

ripartizione per capitolo	capitolo di spesa	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALI
IVA INCLUSA							
29.062.940,16	5U1104014/03	1.210.955,84	7.265.735,04	7.265.735,04	7.265.735,04	6.054.779,20	29.062.940,16
€ 1.610.632,84	3U1205116/05	67.109,70	402.658,21	402.658,21	402.658,21	335.548,51	1.610.632,84
€ 1.610.632,84	3U1205110/05	67.109,70	402.658,21	402.658,21	402.658,21	335.548,51	1.610.632,84
€ 32.284.205,84		1.345.175,24	8.071.051,46	8.071.051,46	8.071.051,46	6.725.876,22	32.284.205,84

L'importo di € 1.345.175,24 IVA inclusa è da imputare sui sopraindicati capitoli di spesa dell'esercizio finanziario 2021, mentre la spesa relativa agli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024 e 2025 sarà ricompresa nei rispettivi bilanci di previsione; il contratto in parola è ricompreso nel report "contratti pluriennali" allegato al Bilancio di previsione 2021;

- di autorizzare l'accantonamento provvisorio per l'anno 2021, della somma massima del 2% della base d'asta pari a € 26.462.463,80, oltre IVA, quantificata a titolo di incentivo per le funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del Codice e ss.mm.ii., nel limite massimo di € 100.000,00 come da prospetto:

Accantonamento ex art. 113	percentuale incidenza	capitolo di spesa	€
100.000,00 €	90%	5U1104014/03	90.000,00 €
	5%	3U1205116/05	5.000,00 €
	5%	3U1205110/05	5.000,00 €
TOT			100.000,00 €

- di dare atto che, ove l'apposito Regolamento venga adottato dall'Istituto ai sensi del comma 3 del predetto articolo 113 del Codice, tale somma andrà ripartita ai soggetti che, in base alle relative disposizioni ed in esito alle necessarie verifiche, risulteranno aventi diritto;
- di dare atto che, ai fini dell'esecuzione contrattuale, è stato individuato il Direttore dell'esecuzione nel Sig. Rinaldo Egidi, funzionario della Dr Lazio che potrà essere eventualmente coadiuvato da un assistente, ai sensi degli artt. 101 e 111 del Codice;
- di nominare quale Responsabile del procedimento il dott. Pietro Di Fronzo, Dirigente in forza presso la Direzione Regionale Lazio;
- di dare mandato al Responsabile unico del Procedimento per i successivi incombeni di legge, ivi comprese le pubblicazioni degli atti di gara, le verifiche sul possesso da parte degli operatori partecipanti alla procedura dei prescritti requisiti e la successiva gestione del contratto eventualmente affidato, salve future determinazioni.

La spesa relativa all'esercizio 2021 trova capienza nel bilancio di previsione 2021, approvato dal CIV con deliberazione n. 23 del 29 dicembre 2020; la spesa relativa agli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024 e 2025 sarà ricompresa nei rispettivi bilanci di previsione

Roma,

firmato
Il Direttore Centrale
Maurizio Emanuele Pizzicaroli